

ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI ROVERETO
RICORSO IN OPPOSIZIONE
(ex articolo 79 TULROC)

Ricorrente:

Stefano Longano, nato a Bolzano l'8 luglio 1962, residente a Rovereto (TN), stefano.longano@gmail.com

Alex Marini, nato a Tione di Trento il 21 dicembre 1977, residente a Rovereto (Tn), alex.marini1977@gmail.com;

Per l'annullamento:

della delibera della Giunta n. 231 del 12/12/2017 avente a oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO E RINNOVO CENTRO TENNIS COMUNALE VIA LUNGO LENO DESTRO ROVERETO – 2° STRALCIO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP E75B17007460004)", pubblicata sull'Albo telematico del Comune in data 15/12/2017, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali.

Il sottoscritti espongono quanto segue.

FATTO

In data 12/12/2017 la Giunta Comunale ha proceduto alla approvazione della delibera n. 231 avente a oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO E RINNOVO CENTRO TENNIS COMUNALE VIA LUNGO LENO DESTRO ROVERETO – 2° STRALCIO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP E75B17007460004)".

Nella determinazione si è autorizzato l'Ufficio appalti all'espletamento della procedura di gara per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo.

Tale deliberazione è stata ulteriormente resa con separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

DIRITTO

In via preliminare si fa notare l'illegittimità della dichiarazione di immediata esecutività della delibera. Ai sensi dell'art.79, comma 4, della legge citata nella deliberazione, l'immediata esecutività può essere adottata solo in caso di urgenza, e la sussistenza dell'urgenza va motivata. Nella delibera non esiste alcuna motivazione a giustificazione dell'urgenza del provvedimento.

L'obbligo di motivazione per le delibere dichiarate immediatamente esecutive è pacifico e tale obbligo, nel postulare che l'azione amministrativa dev'essere informata al principio di legalità, determina che il provvedimento immotivato o insufficientemente motivato sia viziato per violazione di legge; è da rilevare, inoltre, che con giurisprudenza consolidata è stabilito il principio per cui l'insufficiente e/o erronea motivazione di un atto amministrativo non può essere integrata in sede giurisdizionale. (*ex multis* si veda la sentenza 460/2014 del TAR Piemonte che recita, *inter alia* "Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto", citata anche dal parere del Ministero degli Interni del 17/02/2017 su deliberazioni immediatamente eseguibili).

Riguardo al contenuto della delibera, la narrativa non riporta alcun parere della circoscrizione, mentre cita altri pareri richiesti dall'amministrazione.

Trattandosi di un lavoro pubblico, un parere informale sarebbe richiesto in via generale dal comma 1 dell'art. 17 del regolamento dei consigli circoscrizionali.

Ma anche concedendo che tale parere non sia obbligatorio, si deve considerare che il progetto in questione prevede senza dubbio un intervento su un parco pubblico.

In quel caso vale la previsione del comma 4 lettera d) dell'articolo sopra citato, che prevede un parere obbligatorio.

Per i pareri obbligatori il progetto va sottoposto preliminarmente al vaglio della circoscrizione per l'ottenimento del parere, corredato "da un'adeguata relazione illustrativa scritta".

Tale parere potrebbe contenere proposte di modifica e/o integrazione che, nel caso fossero accolte, porterebbero inevitabilmente a modifiche del progetto stesso.

Si rammenta che ai sensi del comma 12 dell'art. 17 del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali "Il parere espresso è acquisito agli atti del provvedimento adottato e dello stesso deve essere fatta menzione nella parte narrativa della delibera o determinazione comunale. Quando il provvedimento adottato dal competente organo comunale non è conforme, in tutto od in parte, al parere del Consiglio di circoscrizione, nel provvedimento medesimo deve essere motivata la ragione per la quale detto parere è stato, in tutto od in parte, disatteso. Copia di detto provvedimento deve essere inviata al Consiglio di circoscrizione interessato."

Tale parere non è certamente citato in narrativa, come deve, e comunque appare dagli atti del Consiglio Circoscrizionale interessato che non sia stato nemmeno richiesto.

La delibera quindi, in assenza di un parere obbligatorio, risulta illegittima. Incidentalmente, la delibera risulterebbe illegittima anche se il parere fosse stato acquisito, ma non citato in narrazione.


Alla luce dei motivi sopra elencati, i sottoscritti

CHIEDONO

In via principale che la Giunta del Comune di Rovereto, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, annulli la sua delibera n. 231 del 12/12/2017, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali.

In via subordinata, che vengano annullati tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla dichiarazione di immediata eseguibilità.

Rovereto, 22 dicembre 2017

Stefano Longano


Alex Marini



Rovereto, 21 dicembre 2017

Alla Giunta comunale
Comune di Rovereto
c/o Municipio Piazza Podestà, 11
38068 ROVERETO (TN)

COMUNE di
ROVERETO
c_h612
A00001
Prot. A
N. 0076752 - dd 21/12/17
Fase: 04.08 2008/0000007



Oggetto: Opposizione ai sensi art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L e s.m. alla deliberazione della Giunta comunale del Comune di Rovereto n.231 di data 12 dicembre 2017 recante “Lavori di adeguamento ampliamento e rinnovo centro tennis comunale Via Lungo Leno Destro Rovereto – 2° Stralcio: Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo (CUP E75B1 7007460004)” pubblicata all’Albo pretorio dal 15/12/2017 al 25/12/2017.

Si comunica che il presente ricorso in opposizione sarà inviato all’attenzione della Procura regionale della Corte dei Conti e di tutti i Consiglieri comunali.

Premessa

L’Amministrazione comunale ha l’obbligo istituzionale di agire nell’interesse della popolazione residente nella giurisdizione di competenza ed altresì l’obbligo di impegnare le risorse finanziarie per realizzare opere effettivamente utili alla Comunità amministrata.

La Giunta comunale di Rovereto attualmente in carica si distingue invece nell’impiego di denaro pubblico per la realizzazione di opere la cui utilità è tutta da dimostrare e che anzi generano aperto e manifestato dissenso dei cittadini ed inoltre condizioni di evidente disagio con ricadute negative sulla vivibilità urbana.

Appare chiaro che la Giunta comunale di Rovereto non propone alcun ragionamento complessivo in grado di determinare prospettive di sviluppo e di crescita della città, così come appare chiaro che la Giunta non si caratterizza per capacità di scelte collegiali finalizzate al perseguimento di obiettivi rientranti in un progetto organico. I provvedimenti adottati dalla Giunta rivelano scelte individuali e a se stanti di ogni singolo Assessore, come se l’Organo di governo dovesse interpretare il ruolo di sommatoria di singole, disgiunte e frammentate progettazioni estranee ad un disegno complessivo e ad ogni valutazione di utilità nel territorio urbano, inoltre trascurando l’impatto ambientale fin qui rivelatosi devastante. Tale concezione risponde a criteri di potere lontani dai principi di democrazia, ma non ha nulla a che vedere con l’ottica di governo, che riscontra plastica negazione nella delibera qui opposta come in precedenti altre.

MOTIVI DI OPPOSIZIONE

Assenza di motivazione per la validità della deliberazione

Uno fra gli elementi essenziali ed imprescindibili per la validità della deliberazione è la motivazione che origina il provvedimento. La deliberazione della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017, nella relazione di premessa che è parte sostanziale del provvedimento amministrativo predetto, evidenzia assenza di motivazione relativamente alla *“rid definizione degli spazi di gioco e della struttura a servizio dei campi da tennis medesimi”* rendendo inoltre esplicito che l’opera faraonica descritta ed eccedente aspetti manutentivi

e di adeguamento dell'esistente alle normative non ha origine dalla valutazione di un interesse generale e pubblico, ma da un "accordo" di natura privatistica intercorso con i referenti del Circolo Tennis inteso in realtà ad ottenere la realizzazione di un centro sportivo di enorme dimensione unicamente finalizzato agli obiettivi della precitata associazione.

Gli accordi di natura privatistica non costituiscono e non possono costituire motivazione del provvedimento amministrativo, che deve invece trovare fondamento nell'interesse generale e pubblico.

Si noti che la città di Rovereto dispone già del centro sportivo in Località "Baldresca", dotato di tutte le caratteristiche ed attrezzature atte a consentire lo sport del tennis anche sotto il profilo agonistico e pertanto non trova giustificazione né dal punto di vista strutturale, né in termini di spesa un ulteriore centro sportivo per uguale attività.

Si noti inoltre che con dichiarazioni a mezzo stampa (giornale Trentino), l'Assessore comunale allo Sport del Comune di Rovereto ha ammesso che i campi da tennis attualmente esistenti in Via Lungo Leno Destro risultano sottoutilizzati, tanto da poter eliminare senza problemi il terzo campo sopraelevato, in tal modo anticipando la mancanza di ogni presupposto giustificativo all'opera prevista con delibera della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017.

Insussitenza di indifferibilità ed urgenza

La deliberazione della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017 non presenta né motiva alcun carattere di indifferibilità ed urgenza. Pertanto il voto di immediata eseguibilità interviene in abuso del dispositivo di cui all'art.79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L e s.m. "Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige" e manifesta quindi esercizio del potere immotivato ed oltre il lecito.

Lesione dell'interesse generale e pubblico e violazione di legge

La deliberazione della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017, per la realizzazione del sopra citato nuovo quanto ingiustificato centro sportivo, prevede la costruzione di strutture ed infrastrutture insistendo sulla p.ed. 2512 in C.C. Rovereto, che è parte di rilevante dimensione del Parco pubblico urbano secolare denominato "Giardini Italia" rientrante nel perimetro del centro storico e pertanto soggetto a precisi vincoli.

La realizzazione delle opere descritte in premessa della deliberazione qui opposta, implicando l'abbattimento di più di 15 alberi secolari in concreto comportando la distruzione del predetto Parco pubblico urbano largamente fruito dai cittadini, lede l'interesse generale e pubblico e arreca immenso danno ambientale in funzione di interessi privatistici.

La realizzazione delle opere descritte si pone inoltre in violazione della Legge 14 gennaio 2013 n.10, pubblicata Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.27 del 1 febbraio 2013 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", che interviene imperativamente a tutela delle aree verdi urbane e che all'art.7 tutela espressamente gli alberi secolari, come quelli individuabili nei "Giardini Italia" di Rovereto.

Violazione del Regolamento dei Consigli circoscrizionali

Il DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L, art.26, lettera f) attribuisce al Consiglio comunale "*l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione*".

In attuazione di detto dispositivo di legge, il Consiglio comunale di Rovereto con propria deliberazione n. 58 di data 05/12/2016 ha modificato il "Regolamento dei Consigli circoscrizionali" di cui alla precedente deliberazione di data n.243 del 7.10.1985 e s.m.

Ne consegue che il "Regolamento dei Consigli circoscrizionali", in quanto approvato con deliberazione del Consiglio comunale, ha efficacia vincolante anche nell'obbligo di osservanza da parte della Giunta comunale. L'art.17 del "Regolamento dei Consigli circoscrizionali" attualmente in vigore dispone l'obbligo di interpellare il Consiglio circoscrizionale già nelle fasi preliminari all'avvio di procedure di progettazione di

opere pubbliche o di servizi pubblici all'interno del quartiere. L'articolo 17 del "Regolamento dei Consigli circoscrizionali" dispone inoltre l'obbligo di acquisire il parere obbligatorio su precise fattispecie e fra queste "sulla progettazione di nuovi parchi, giardini, piazze strade, piste ciclabili, parcheggi, cimiteri e edifici pubblici, nonché sulla ristrutturazione, il rifacimento o l'ampliamento dei medesimi".

La deliberazione della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017, con la quale si intende pesantemente interferire sul Parco urbano secolare denominato "Giardini Italia" rientrante in centro storico e nella Circoscrizione 1 "Rovereto Centro", non acquisendo preliminarmente il parere obbligatorio del Consiglio circoscrizionale "Rovereto Centro" interviene in palese violazione del "Regolamento dei Consigli circoscrizionali", disattendendo e violando il dispositivo deliberatorio del Consiglio comunale come apertamente denunciato a mezzo stampa dai Consiglieri circoscrizionali della Circoscrizione "Rovereto Centro" Sabrina Galli, Claudio Robol, Alessandro Dalbosco e Piergiorgio Plotegher (L'Adige 16 dicembre 2017 – Cronaca di Rovereto, pag.40).

Questo determina difetto di regolarità della procedura in grado di sostanziare l'impugnativa della deliberazione della Giunta comunale n.231 sopra richiamata.

Il costo effettivo delle opere – Errato e reticente prospetto di spesa – Prevaricazione delle competenze del Consiglio comunale in materia di bilancio

La deliberazione della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017, con riferimento agli interventi sommariamente descritti dichiara la spesa complessiva - 2° stralcio - per un importo complessivo di Euro 350.000,00, ma il "quadro economico lavori" riporta soltanto il costo della progettazione e prestazione d'opera, mentre non risulta alcun prospetto di costo quantificando la spesa degli interventi previsti richiamando, in delibera, l'art.31, lettera d) della Legge 457/1978 "*interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti*".

La delibera inoltre, richiamando l'art.15 del DPReg. 28 maggio 1999 n.4/L, evidenzia l'assunzione d'impegno ad inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori maggiori previsioni di spesa, in tal modo interferendo nelle attribuzioni che il DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L, art. 26, comma 3, lettera k) "Testo Unico di Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige" assegna al Consiglio comunale e alle quali la Giunta non può in alcun caso sostituirsi come disposto dall'art.28, comma 1 del T.U. medesimo. L'art.26, comma 3, lettera k) del DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L "Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige assegna infatti alla competenza del Consiglio "*le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi*", quindi la Giunta comunale approvando il progetto di cui alla deliberazione n.231 del 12 dicembre 2017 e assumendo contemporaneo "*impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori e maggiori previsioni di spesa derivanti dall'investimento relative agli esercizi futuri*" esorbita illegittimamente dai limiti delle proprie competenze e prevarica illegittimamente le competenze attribuite in legge al Consiglio comunale.

Questo consente di rilevare altro aspetto di palese illegittimità in grado di costituire presupposto per l'impugnativa.


Si constata inoltre che per quanto concerne l'appalto dei lavori la delibera della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017, citando l'art.7, comma 3, della Legge Provinciale 2/2016 ricorre all'appalto spezzettato in lotti pur senza illustrare su quali basi si valuti la convenienza. Al riguardo occorre però sottolineare che l'art. 7, comma 3, della Legge Provinciale 2/2016, con la quale si recepisce la direttiva 2014/23/UE (Unione Europea), non consente discrezionalità nel valutare il valore dell'appalto che, per l'applicazione dell'art.7, comma 3 della Legge Provinciale medesima (affidamento dei lavori in lotti) rinvia all'art.6 della stessa Legge Provinciale. Detto art.6 dispone il calcolo del valore complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso, di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, al fine di poter accettare il non superamento della soglia comunitaria. Di questo la deliberazione della Giunta comunale n.231 del 12 dicembre 2017 non fa menzione. Perché?

Ancora, nella deliberazione qui opposta “si ritiene opportuno affidare i lavori previsti dal progetto esecutivo in oggetto mediante cattimo fiduciario ai sensi dell’art.52 della Legge Provinciale 26/1993” (norme in materia di lavori pubblici e per la trasparenza negli appalti), omettendo però di precisare che proprio l’art.52, comma 1, della L.P.26/1993 dispone “*Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cattimo che dell’amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura di materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro*”.

Considerati i motivi di opposizione sopra precisati, sussistono le condizioni per sollecitare ed ottenere **la revoca e annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n.231 di data 12 dicembre 2017.**

Via Fogolari, 1
38068 ROVERETO (TN)

Carla Tomasoni



ALLA GIUNTA COMUNALE DEL

COMUNE DI ROVERETO

OPPOSIZIONE

Ex art. 79, COMMA 5 D.P.REG 1

Febbraio 2005 n. 3/L

**COMUNE di
ROVERETO**

c_h612

A00001

Prot. A

N. 0076143 - dd 19/12/17

Fasc. 06.03.52 2014/0000207



Lo scrivente Fatturini Germano nato a Rovereto il 20/05/1961, residente in Rovereto vicolo Tintori 16, presenta formale

OPPOSIZIONE ALLA GIUNTA

COMUNALE

ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.REG. 1 febbraio 2005 n. 3/L avverso la delibera di Giunta n.231 di data 12/12/2017, per i motivi che si espongono di seguito.

Con il presente atto lo scrivente vuole porre all'attenzione di questa Giunta Municipale l'evidente violazione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali, art 17 punto 4 , comma D ,

“ Con riguardo alla competenza territoriale, inoltre, ciascun Consiglio di Circoscrizione formula parere obbligatorio: a) sugli acquisti e sulle alienazioni di immobili dell'Amministrazione comunale; b) sull'odonomastica; c) sui provvedimenti in materia di traffico e viabilità, quando non siano di ordinaria amministrazione; d) sulla progettazione di nuovi parchi, giardini, piazze, strade, piste ciclabili, parcheggi, cimiteri e edifici pubblici, nonché sulla ristrutturazione, il rifacimento o l'ampliamento dei medesimi; “

La violazione, secondo lo scrivente, calpesta le più elementari norme di democrazia e inficia la delibera stessa.

Tutto ciò premesso, lo scrivente , confida nell'accoglimento della presente opposizione e nel conseguente annullamento della Delibera di Giunta n. 231 di data 12/12/2017

Rovereto 19 dicembre 2017

FAIT UNO GG GENNAIO

G. Fatt.

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

2017

PIRELLA

ALLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI ROVERETO OPPOSIZIONE
ex art 79, comma 5, D.P.REG. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Gli scriventi Paolo Vergnano (nato a Pinerolo il 17/02/1969 CF: VRGPLA69B17G674K residente in Rovereto Via Piomarta 9, email: paohipposvergnano@gmail.com), Marisa Biotti (nata a Trento il 30/06/1956 CF:BTTMRS56H70L378D, residente in Rovereto Via Magaziol 3, email: biotti.marisa@gmail.com), Paolo D'Adamio (nato a Termoli (CB) il 28/02/1979, CF: DDMPLA70B28L113J, residente in Rovereto Via Col Santo 23/B, email: dadamiop@yahoo.it), Catello Muollo (nato a Castellammare di Stabia (NA) il 2/05/1962, CF: MLLCLL62E22C129E, residente in Rovereto Via Cittadella 25 Rovereto, email: lello_muollo@yahoo.it) presentano formale

OPPOSIZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

ai sensi dell'art 79, comma 5, D.P.REG. 1 febbraio 2005 n. 3/L, avverso la delibera della Giunta Comunale di Rovereto n. 231 del 12/12//2017 per i motivi che si espongono di seguito.

*** *** ***

Con il presente atto gli scriventi vogliono porre all'attenzione di Questa Giunta Municipale l'evidente violazione della normativa dello Statuto del Comune di Rovereto riguardo le norme di attuazione dei Referendum.

In particolare, in quanto coordinatore e firmatari del Comitato Referendario riguardo al Parco Alla Pista depositato il 01/12/2017, si ravvede nel progetto approvato con tale delibera una violazione non solo negli intenti ma anche nei fatti della libera espressione popolare. Il quesito non chiede la cancellazione o di alcun passo o articolo di altre delibere (siano esse di Giunta o Consiliari) ma la richiesta di una indicazione precisa da parte della popolazione di come questa voglia che la Giunta svolga i lavori previsti e approvati dal Consiglio Comunale nei DUP, Bilanci e variazioni di essi.

Riteniamo che la Delibera in oggetto sia di oggettivo impedimento, essendo inoltre postuma al deposito del quesito referendario, alla libera scelta della popolazione in quanto non si limita a ristrutturare l'esistente, ma abbatte alberi (senza indicarne la ripiantumazione) e predisponde il tunnel di collegamento tra l'ex Ludoteca e i campi e le tribune degli stessi come se fosse già decisa la costruzione del 4^a campo a nord.

Tali opere, che saranno presumibilmente terminate prima del voto, influenzereanno chiaramente la scelta popolare e sono oggettivamente in contrasto con il quesito depositato.

Inoltre, come da Regolamento dei Consigli Circoscrizionali del Comune di Rovereto, tale progetto non è stato oggetto di votazione della Circoscrizione Centro, la quale, non si è mai espressa non potendo ottemperare all'art. 17 comma 4 lettera d) del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali.

*** *** ***

Tutto ciò premesso, gli scriventi, come sopra generalizzato, confidano nell'accoglimento della presente opposizione e nel conseguente annullamento, o ulteriore modifica della delibera della Giunta Comunale di Rovereto n.231 del 12/12/2017.

Dichiarano inoltre di eleggere loro indirizzo congiunto per ogni comunicazione da parte di codesta spettabile Giunta l'indirizzo email: paohipposvergnano@gmail.com.

Rovereto 18 dicembre 2017

COMUNE di

ROVERETO

c_h612

A00001

Prot. A

N.0075951 - dd 19/12/17

Fasc. 06.03.S2 2014/0000207



00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

Paolo Vergnano

Marisa Biotti

Catello Muollo

Paolo D'Adamio

Catello Muollo

Giulio M. Verdi